

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-bis
n. 75

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore PEDICA)

approvata nella seduta del 1° agosto 2012

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO A UN PROGRAMMA DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI ETICHETTATURA DI EFFICIENZA ENERGETICA DELLE APPARECCHIATURE PER UFFICIO E RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 106/2008 CONCERNENTE UN PROGRAMMA COMUNITARIO DI ETICHETTATURA RELATIVA AD UN USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA PER LE APPARECCHIATURE PER UFFICIO (COM(2012) 109 DEF.)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 3 agosto 2012

La Commissione, esaminato l'atto COM(2012) 109 definitivo,

considerato che esso intende adattare il regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, attuativo del programma Energy Star per le apparecchiature per ufficio, al nuovo accordo tra il Governo degli Stati Uniti e l'Unione europea concernente il coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature di ufficio, i cui negoziati si sono conclusi lo scorso 29 novembre 2011;

tenuto conto che, con il nuovo accordo, e a seguito della decisione da parte degli Stati Uniti di optare per l'introduzione di una certificazione da parte di terzi per i prodotti immessi sul loro mercato, e dell'Unione europea di confermare il precedente sistema di autocertificazione da parte dei fabbricanti, si creeranno due sistemi distinti di registrazione dei prodotti e non sarà pertanto più possibile applicare il principio del riconoscimento reciproco;

presa visione della comunicazione della Commissione europea, del 9 giugno 2011, sull'applicazione del programma Energy Star nell'Unione europea nel periodo 2006-2010 COM(2011) 337 definitivo, e in particolare delle motivazioni per le quali la Commissione ritiene preferibile non applicare al mercato Unione europea il criterio della certificazione da parte di soggetti terzi e rinnovare comunque l'accordo con gli Stati Uniti, rimanendo pertanto associata al relativo programma di etichettatura anziché sostituirlo con strumenti regolamentari alternativi;

esprimendo compiacimento per gli esiti largamente positivi del programma Energy Star nel quinquennio 2006-2010, in termini tanto di risparmio energetico quanto di contenimento dei costi e riduzione delle emissioni di CO₂,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che, al paragrafo 1, lettera c), evidenzia come, nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia debba essere diretta, tra l'altro, a promuovere il risparmio energetico e lo sviluppo di energie nuove e alternative;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto aggiorna il citato regolamento (CE) n. 106/2008, al solo scopo di tenere conto di un nuovo accordo internazionale, del quale, contestualmente e

con un'altra iniziativa legislativa, si propone l'adozione. In base a tali aggiornamenti, l'adesione delle imprese al programma Energy Star rimane comunque facoltativa;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto si limita a introdurre le modifiche strettamente necessarie a garantire la coerenza tra le disposizioni del citato regolamento (CE) n. 106/2008 e il nuovo accordo Stati Uniti-Unione europea;

nel merito, si sottolinea come, in base a quanto rilevato dalla stessa Commissione europea all'atto di monitorarne gli esiti con le imprese coinvolte, il successo del programma Energy Star sia legato soprattutto all'esistenza di disposizioni obbligatorie in materia di appalti pubblici di forniture, per i quali, nel settore delle apparecchiature per ufficio, è necessario specificare requisiti di efficienza energetica «non meno rigorosi» delle specifiche comuni previste dal programma stesso e dalle relative disposizioni attuative. Appaiono pertanto condivisibili le conclusioni della citata comunicazione COM(2011) 337 definitivo, nelle quali la Commissione, oltre a evidenziare la necessità di mantenere la disposizione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 106/2008 relativa agli appalti pubblici, invitava a valutare la possibilità di estendere le relative disposizioni «ad autorità diverse da quelle delle amministrazioni centrali»;

nel constatare che la proposta in esame non prevede di apportare modifiche all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 106/2008 – in quanto esse avrebbero con ogni probabilità rallentato il processo di adozione del nuovo regolamento, dal quale dipende l'attuazione tempestiva del programma Energy Star nell'ambito del nuovo accordo Stati Uniti-Unione europea –, si auspica che dell'esperienza maturata all'interno del programma succitato, nonché dell'esigenza di definire in modo più stringente e dettagliato il termine «autorità pubblica», si tenga ampiamente conto nell'ambito del negoziato in corso sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2011, sull'efficienza energetica COM(2011) 370 definitivo, in modo da approdare a un quadro legislativo organico e vincolante che sappia contemperare, in primo luogo all'interno delle amministrazioni pubbliche, le esigenze di risparmio energetico, di contenimento delle spese e di riduzione delle emissioni.

